

Allegato a Determinazione n. 128 del 23.12.2021

**OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
PER GLI ANNI 2021/2026
CIG ZD0349440F
Ditta: Albertini e Associati Studio Legale
Disciplinare di incarico**

L'anno 2022 il giorno VENTUNO del mese di GENNAIO, in Alonte presso la casa comunale in Piazza Santa Savina, n. 9;

T R A

il Comune di Alonte in persona del Responsabile del Settore Tecnico – arch. Andrea Dovigo, nato a Vicenza il 29.02.1968, domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in Alonte in Piazza Santa Savina n. 9, C.F. DVGNDR68B29L840F;

E

Studio Legale Albertini e Associati, con sede a Mestre (VE) in Via Torino n.180/a – p.IVA 04041480270 rappresentato dall'Avv. Mauro Albertini nato a Venezia il 23.04.1960 e res.te a Venezia, in Castello n.5998/A, c.f. LBRMRA60D23L736G d'ora in poi nominato affidatario incarico RPD;

PREMESSO che:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE- Regolamento generale sulla protezione dei dati, in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, obbliga i Titolari di trattamento ad adottare le misure minime indicate nel Titolo V,capo I “Misure di sicurezza”,volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali;

Tra le novità introdotte il Regolamento per gli enti e imprese vi sono:

- il principio dell'applicazione del diritto dell'Unione Europea anche ai trattamenti di dati personali non svolti nell'UE, se relativi all'offerta di beni o servizi a cittadini UE o tali da comportare il monitoraggio dei comportamenti di cittadini UE.

- l'obbligo di trattare i dati secondo la progettazione “by design” (cioè analizzando il trattamento per tutto il ciclo di vita dei dati fa riferimento all'obbligo di tutelare i diritti dell'interessato nell'attività di trattamento fin dalla fase della progettazione e per l'intera gestione del ciclo di vita dei dati, ponendo in essere misure di carattere tecnico ed organizzativo quali la minimizzazione e la pseudonimizzazione) e “by default” (cioè il partire da configurazioni “chiuse” dei sistemi informatici, per poi gradualmente ampliarle solo dopo avere valutato l'impatto di eventuali aperture ovvero le impostazioni predefinite devono essere quella che garantiscono il maggior rispetto della privacy, affinché i dati personali non siano resi accessibili ad un numero indefinito di persone senza l'intervento umano);

- l'obbligo di designare il Data Protection Officer (DPO), che sarà obbligatorio nella Pubblica Amministrazione e nelle aziende private che processano dati a rischio (ad es.: il trattamento su larga scala di speciali categorie di dati quali quelli sensibili);

- l'obbligo di svolgere il Data Protection Impact Assessment (DPIA), per i trattamenti delicati e ad alto rischio (ad es.. il monitoraggio sistematico e su larga scala);

- l'obbligo di rispettare il “Data breach”, cioè la segnalazione al Garante e all'interessato di eventuali

fughe o compromissioni di dati;

- la nascita della procedura di "Prior consultation", cioè la presentazione di una istanza al Garante qualora il DPIA non produca risultati positivi;
- la nascita del Registro delle attività di trattamento, sia per il Responsabile che per l'Incaricato, dove vanno conservate numerose informazioni sul trattamento (è sostanzialmente una estensione del vecchio DPS);
- l'agevolazione di processi di "certificazione" o l'acquisizione di "marchi" o "bollini" che garantiscano la correttezza e serietà del trattamento.
- il ruolo proattivo dell'Azienda. Il Titolare del trattamento dovrà adottare politiche ed attuare misure adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento dei dati personali effettuato è conforme (fin dalla fase embrionale) a tutte le disposizioni del Regolamento;
- l'aumento delle sanzioni in caso di violazioni;
- l'obbligo di analisi dei rischi compresi quelli informatici circa la sicurezza dei dati. Ovvero la messa in atto di una previa valutazione dei rischi, per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illegale o dalla perdita accidentale e per impedire qualsiasi forma illegittima di trattamento;
- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, ovvero il principio per cui le informazioni di profilazione debbano essere conservate in una forma che impedisce l'identificazione dell'utente;
- Il Regolamento in questione introduce in particolare la figura del Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) (artt. 37-39), prevedendo l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a);

tutto ciò premesso

tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento dell'incarico in oggetto, secondo le seguenti modalità e condizioni:

Art. 1 – DECORRENZA E SPECIFICAZIONE DELL'INCARICO

1. L'incarico ha decorrenza dal 01.01.2021, in prosecuzione del servizio in essere, ed è conferito per gli anni 2021/2026. L'incarico ha ad oggetto la nomina di Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) del Comune di Alonte per gli adempimenti e le funzioni previste dalla normativa in premessa e indicate nel presente disciplinare. Più specificamente l'incaricato dovrà svolgere i compiti di cui al prospetto allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Il RPD si impegna ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge in materia.
3. Il RPD opererà in posizione di autonomia nello svolgimento dei compiti attribuiti; in particolare, non riceverà istruzioni in merito al loro svolgimento né sull'interpretazione da dare a una specifica questione attinente alla normativa in materia di protezione dei dati. Ferma restando l'indipendenza nello svolgimento di detti compiti, il RPD riferisce direttamente al Titolare - Sindaco o suo delegato - od al Responsabile del trattamento specificamente indicato. Nel caso in cui siano rilevate dal RPD, o sottoposte alla sua attenzione, decisioni incompatibili con il RGPD e con le indicazioni fornite dallo stesso RPD, quest'ultimo è tenuto a manifestare il proprio dissenso, comunicandolo al Titolare ed al Responsabile del trattamento.
4. L'incaricato si impegna, altresì, a non accettare incarichi professionali incompatibili con l'oggetto del presente contratto per tutta la durata del rapporto professionale instaurato.
5. L'incaricato si impegna ad eseguire personalmente i compiti conferiti sotto la propria responsabilità, senza vincolo di subordinazione, nel rispetto della disciplina pertinente.

Art. 2 INCOMPATIBILITA' E DELEGA A TERZI

Il RPD dichiara, sotto la propria responsabilità, che al momento del presente incarico, non ricorre alcuna situazione di incompatibilità o di conflitto d'interessi rispetto all'incarico accettato, alla stregua delle norme stabilite dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", nonché l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.

ministrazioni. A tal fine i suddetti si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di condizioni di incompatibilità. In caso di omessa comunicazione, entro dieci giorni dall'insorgere di una delle predette condizioni, l'Amministrazione agirà secondo legge per revocare l'incarico. Fatta salva l'eventualità responsabilità, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. All'incaricato, nel diverso ruolo ricoperto, non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento dei compiti conferiti senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune.

Art. 3 COMPENSI E SPESE

1. Il compenso per l'incarico conferito viene stabilito in annui Euro 620,00 oltre Cassa Forense 4% e IVA 22%.
2. Ai fini della liquidazione del compenso, le parti concordano che il soggetto incaricato potrà procedere all'emissione delle fatture in un'unica soluzione per anno di riferimento, ovvero all'emissione di fatture e di acconto pari al 50% del compenso pattuito per ciascun anno, rispettivamente nel mese di giugno

Art. 4 OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

3. Il Comune si obbliga ad assicurare ogni forma di collaborazione necessaria a consentire l'espletamento dell'incarico e a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili al medesimo.
4. Il Comune si impegna altresì a garantire che l'incaricato eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse.
5. Il Comune si impegna a non rimuovere o penalizzare l'incaricato in ragione e per l'adempimento dei propri compiti.
6. Il Comune si impegna, infine, a comunicare il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) al personale comunale, ai consiglieri comunali, al Garante per la protezione dei dati personali; detti dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale.

Art. 5 Obblighi dell'RPD

1. Il Responsabile per la Protezione dei dati personali dovrà assolvere ai seguenti compiti:
 - informare e fornire consulenza al Titolare ed al Responsabile nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD e dalle altre normative relative alla protezione dei dati. Ai fini del presente compito il RPD indicherà al Titolare e/o al Responsabile i settori funzionali ai quali riservare un audit interno o esterno in tema di protezione dei dati, le attività di formazione interna per il personale che tratta dati personali, e a quali trattamenti dedicare maggiori risorse e tempo in relazione al rischio riscontrato;
 - sorvegliare l'osservanza del RGPD e delle altre normative relative alla protezione dei dati, fermo restando le responsabilità del Titolare e del Responsabile del trattamento. Faranno parte di questi compiti: la raccolta di informazioni per individuare i trattamenti svolti, l'analisi e la verifica dei trattamenti in termini di loro conformità, l'attività di informazione, consulenza e indirizzo nei confronti del Titolare e del Responsabile del trattamento;
 - sorvegliare sulle attribuzioni delle responsabilità, sulle attività di sensibilizzazione, formazione e controllo poste in essere dal Titolare e dal Responsabile del trattamento;
 - fornire parere in merito alla eventuale valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA);
 - fornire gli opportuni suggerimenti per lo svolgimento delle attività nel modo più sicuro e meno impattante, sorvegliarne lo svolgimento;
 - cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali e fungere da punto di contatto per detta Autorità;
 - supportare il Titolare e i Responsabili del trattamento nell'individuare processi organizzativi idonei a contenere le esigenze della gestione delle attività di competenza e le esigenze di tutela dei dati;
 - supportare nell'individuazione, tra i processi risultanti dalla mappatura, quelli che presentano rischi, con una prima valutazione degli stessi in termini di maggiore o minore gravità;

- supportare e assistere alla mappatura degli incarichi dei soggetti coinvolti nel trattamento e dei livelli di responsabilità, ed eventuale aggiornamento;
- elaborare il piano di adeguamento complessivo, contenente le proposte di miglioramento del livello di sicurezza per i processi che presentano rischi, con stima dei costi (se necessario) e dei tempi previsti, nonché delle attività di monitoraggio;
- proporre l'adeguamento della modulistica e contrattualistica in uso agli uffici, qualora non conforme alle nuove disposizioni;
- effettuare eventuale valutazione di impatto sulla protezione dei dati.

2. Le precisazioni sulle modalità di svolgimento di alcune delle prestazioni qui elencate sono allegare al presente contratto, di cui formano parte integrante e sostanziale

ART. 6 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Il soggetto affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 7 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente incarico sarà competente esclusivamente il giudice ordinario restando escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 8 - ADEMPIMENTI PRESCRITTI DALLA NORMATIVA RELATIVA ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il nominato RPD dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto del Comune di Alonte nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il Suddetto incaricato dichiara altresì di essere consapevole che l'amministrazione, in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.L.vo n. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, pubblica sul proprio sito web, in un'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", liberamente consultabile da tutti i cittadini, tutte le informazioni relative alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici, di cui al D.L.vo n. 50/2016.

L'incaricato si impegna ad osservare e a far osservare dai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibile con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. nonché il Codice di comportamento integrativo adottato dal Comune di Alonte pubblicato sul sito comunale, nella sezione "Amministrazione trasparente".

ART. 9 – RECESSO – RISOLUZIONE - PENALE

L'Amministrazione ha facoltà di recedere per giusta causa in qualsiasi momento dall'incarico conferito, previa comunicazione scritta da inviare via PEC o con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con preavviso non inferiore a mesi tre, con l'obbligo di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati dal presente disciplinare.

L'accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali e speciali dichiarato dal soggetto incaricato successivamente alla stipulazione del presente atto comporterà la risoluzione automatica dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché l'applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento del valore del contratto. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione scritta; l'affidatario avrà la facoltà di presentare le proprie contro-deduzioni nel termine indicato nella contestazione, non inferiore a 10 giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa. Qualora entro il termine stabilito l'affidatario non fornisca alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, il Comune applicherà la penale prevista, motivando adeguatamente in ordine al mancato accoglimento delle giustificazioni.

All'applicazione di quanto previsto dal precedente comma 2 si farà altresì luogo allorquando siano accertati a carico del soggetto incaricato inadempimenti gravi e/o reiterati agli obblighi assunti in virtù dell'incarico assunto. Il Comune in tal caso, previa contestazione scritta, procederà alla risoluzione del

contratto, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del codice civile, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta. Ai fini del presente comma, si intendono inadempienze gravi:

- l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla qualifica e dalla funzione di RDP;
- il mancato e reiterato aggiornamento tempestivo dei registri di trattamento dei dati;
- la mancata erogazione al personale appositamente individuato degli interventi formativi prescritti per legge;
- lo svolgimento dei doveri derivanti dal presente incarico senza la necessaria diligenza e perizia tecnica e giuridica, richiesta dalla peculiarità del servizio, che abbia comportato rilievi o sanzioni ad opera delle Autorità competenti al controllo;
- la cessazione o la sostituzione del RDP.

ART.10 – RINUNCIA ALL'INCARICO

L'incaricato ha facoltà di rinunciare all'incarico per giusta causa, con diritto al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti stabiliti nei compensi e pagamenti indicati nel presente disciplinare.

ART. 11 – DOVERE DI RISERVATEZZA

Gli incaricati sono impegnati al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico conferito ed accettato ed a rispettare le disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo n. 679/2016.

ART.12 - CONDIZIONI FINALI E RINVIO

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile e a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in egual misura.

La presente scrittura privata viene sottoposta a registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.

L'incaricato DPO
Avv. Mauro Albertini

PER IL COMUNE
arch. Andrea Dovigo

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente gli articoli sub 1), 2), 4), 5), 6) 8) e 9).

Alonte, 21 gennaio 2022

L'incaricato DPO
Avv. Mauro Albertini

PER IL COMUNE
arch. Andrea Dovigo

INDICAZIONI E PRECISAZIONI IN ORDINE AL ALCUNI DEI COMPITI DA ASSOLVERE

1. *Elaborazione del piano di adeguamento*

Il piano di adeguamento conterrà le proposte di miglioramento del livello di sicurezza per i processi che presentano rischi, con stima dei costi (se necessario) e dei tempi previsti, nonché delle attività di monitoraggio e le tempistiche.

Le misure tecniche ed organizzative di sicurezza che verranno messe all'attenzione del Titolare e che dovranno essere attivate per ridurre i rischi del trattamento ricomprenderanno: la pseudonimizzazione; la minimizzazione; la cifratura dei dati personali; la capacità di assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali; la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico; una procedura per provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Costituiranno altresì misure tecniche ed organizzative i sistemi di autenticazione; i sistemi di autorizzazione; sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro); le misure antincendio; i sistemi di rilevazione e di intrusione; i sistemi di sorveglianza; sistemi di protezione con videosorveglianza; registrazione accessi; porte, armadi e contenitori dotati di serrature e ignifughi; sistemi di copiatura e conservazione di archivi elettronici; altre misure per ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico.

L'attività prevista nel presente paragrafo sarà presentata al titolare del trattamento entro 60 giorni dall'affidamento dell'incarico; entro i successivi 30 giorni naturali e consecutivi dovranno essere apportate, a cura dei Responsabili o dei Fornitori esterni, le eventuali modifiche ed integrazioni concordate, e consegnata la relazione definitiva.

Entro la fine dell'anno, il Responsabile della protezione dati esegue un monitoraggio del Piano di adeguamento ed eventualmente propone ulteriori misure correttive.

2. *Adeguamento della modulistica e della contrattualistica in uso agli uffici, qualora non conforme alle nuove disposizioni*

La proposta di adeguamento della modulistica e contrattualistica in uso agli uffici, se non conforme alle nuove disposizioni, dovrà essere completata entro tre mesi dalla data di affidamento dell'incarico.

Con la stessa tempistica saranno altresì effettuate le seguenti attività di supporto:

- per l'elaborazione della modulistica interna ed esterna (informativa e consenso);
- per l'elaborazione nuovo regolamento per la protezione dei dati personali (in riferimento alla bozza proposta dall'ANCI);
- per l'elaborazione dei documenti di nomina dei soggetti delegati interni;
- per l'elaborazione dei documenti di nomina dei soggetti autorizzati al trattamento;
- per la revisione delle clausole contrattuali con i responsabili esterni del trattamento;
- per l'elaborazione del modello di esercizio dei diritti dell'interessato.

3. *Istituzione del Registro delle violazioni della sicurezza (Data Breach) e presa in carico delle eventuali relative notificazioni/comunicazioni (Garante/Interessati);*

4. *Valutazione di impatto sulla protezione dei dati*

Nel caso in cui un tipo di trattamento, specie se prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare, su segnalazione del Responsabile del trattamento, prima di effettuare il trattamento, dovrà effettuare una valutazione dell'impatto del medesimo trattamento ai sensi dell'art. 35, RGDP, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità dello stesso trattamento.

Il Titolare si avvarrà della consulenza tecnica del RPD, il quale fornirà i seguenti elementi, entro 15 giorni dalla richiesta:

- descrizione del trattamento, valutazione della necessità e proporzionalità, individuazione delle migliori modalità di gestione dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche derivanti dal trattamento dei loro dati personali che permettano di realizzare e dimostrare la conformità alle norme del trattamento di che trattasi.